

REPUBLICA ITALIANA

sent. [REDACTED]

In nome del popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello

composta dai magistrati:

dott. Ignazio de MARCO

Presidente

dott. Angelo DE MARCO

Presidente aggiunto

dott. ssa Marta TONOLO

Consigliere

dott. Leonardo VENTURINI

Consigliere *relatore*

dott. ssa Maria Nicoletta QUARATO Consigliere

pronuncia la seguente

### SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. [REDACTED] del registro di segreteria, promosso dal sig. [REDACTED] - rappresentato dall'avv. Angelo Fiore TARTAGLIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 00195 / ROMA, alla Via Medaglie d'oro, n. 266 - contro INPDAP (ora INPS ex art. 21 del D.L. n. 201/2011 conv. con legge 22.12.2011, n. 241) in persona del Presidente *pro tempore* (con domicilio in 00185 / Roma, alla Via S. Croce in Gerusalemme, n. 55) e contro INPDAP / Ufficio di Roma 1 in persona del legale rappresentante *pro tempore* (con domicilio in 00156 / Roma, alla Via Spegazzini, n. 66) **avverso** la sentenza n. [REDACTED] depositata in data [REDACTED] della Sezione giurisdizionale per la regione LAZIO;

VISTI tutti gli atti di causa;

UDITI, nel **pubblico dibattimento** del [REDACTED] con l'assistenza della segretaria sig.ra Lucia BIANCO: il relatore, dott. Leonardo VENTURINI; l'avv. TARTAGLIA, per l'appellante, e la dott.ssa Maria Carmela VIOLA (delegata), per l'annellato INPDAP.

*Idem*

CONSIDERATO in

**FATTO**

Con la gravata sentenza è stato **rigettato** il ricorso del sig. [REDACTED] (ex sottufficiale della Marina militare in congedo) inteso a ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato (concesso dal 16.6.1978) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.l. n. 409/1990 (come convertito con legge n. 59/1991). Al riguardo il giudice territoriale - sulla base di quanto precisato dall' (ex) INPDAP e acquisiti chiarimenti e documentazione con ordinanza n. [REDACTED] - ha ritenuto "infondata la pretesa del ricorrente di vedersi corrispondere, congiuntamente ed immediatamente, sia l'acconto di cui all'art. 3, co. 4 di detta legge sia l'aumento perequativo di cui al primo comma" *"in quanto avrebbe comportato il conferimento di un trattamento pensionistico inferiore a quello già in godimento. (...).* Pertanto è stato mantenuto l'importo più favorevole all'interessato".

Con tempestivo [REDACTED] - previo analitico riepilogo della fattispecie - l'Interessato ha eccepito la violazione dell'art. 3, commi 2 e 4, del succitato d.l. n. 409/1990 e ha lamentato illogicità della motivazione, errore sui presupposti ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto. In particolare, ha rilevato la non corretta corresponsione delle maggiorazioni di cui al comma 2. - per mancata considerazione delle somme virtualmente attribuibili a titolo di perequazione automatica - nonché l'attribuzione di un trattamento inferiore al dovuto, essendo stati gli acconti (comma 4) calcolati sull'ammontare mensile netto (e non lordo) della pensione in atto al 31.12.1989. Ha criticato l'"atteggiamento fuorviante" dell' (ex) INPDAP, per aver omesso di produrre una dettagliata relazione sulle modalità di calcolo degli acconti stessi, e - nel citare giurisprudenza di questa Corte su identica questione - ha concluso per la declaratoria del diritto alla *riliquidazione* del trattamento pensionistico, alla data del 31.12.1989, con applicazione delle somme virtualmente attribuibili a titolo di perequazione automatica ex comma 2 (periodo 1°.2.1981-31.12.1989) nonché alla riliquidazione degli acconti (comma 4) in aderenza alle percentuali fissate dalla legge. *In subordine*, ha chiesto l'attribuzione del miglior trattamento economico

*Idem*

con conseguente condanna dell'Ente a corrispondere i predetti importi di pensione con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.

L'INPS (ex INPDAP) si è costituito con memoria pervenuta il [REDACTED], a firma dott.ssa Caravaggio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di questione di fatto (e non diritto), e opponendo che l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 59/1991 (il cui comma 4 è stato interpretato autenticamente dall'art. 11, co. 6 della legge n. 537/1993) avrebbe comportato per l'interessato - secondo i criteri stabiliti dalla tabella B annessa alla legge 59/91 - un trattamento pensionistico *inferiore a quello già in godimento al 31.12.1989*; trattamento quest'ultimo che, maggiorato degli acconti attribuiti al 1°.7.1990, al 1°.01.1992, al 1°.01.1993 e al 1°.10.1995, è risultato (come da allegati prospetto di calcolo) *superiore all'importo effettivamente spettante* in base al decreto di rifliquidazione n. 3949 / 1996 del Ministero della Difesa. Pertanto, in applicazione della circolare n. 42 della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP, l'Istituto non ha proceduto al recupero degli acconti corrisposti "facendo, così, salva la pensione goduta al 30.6.1990" e ha chiesto il rigetto dell'appello come inammissibile e infondato.

Alla pubblica udienza odierna, l'avv. TARTAGLIA ha contestato le tesi di controparte e, nel richiamare quanto argomentato con l'atto d'appello, ha insistito per l'accoglimento del gravame. La dott.ssa Maria Carmela VIOLA (per l'INPS) si è riportata alla memoria scritta e ha ribadito l'inammissibilità e/o l'infondatezza del gravame.

## DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di *inammissibilità* dell'appello prospettata dall' INPS (ex INPDAP) - sotto il profilo che l'appellante introdurrebbe questioni di fatto (effettiva corresponsione di quanto dovuto) la cui cognizione è preclusa al Giudice dell'appello dall'art. 1 del d.l. n 543/1996 (convertito, con modificazioni, con legge n. 639/1996) - atteso che, come sarà chiarito in seguito, nella specie, la materia del contendere riguarda l'interpretazione e l'applicazione di norme di legge.

2. Nel merito il sig. ██████████ sostanzialmente ha eccepito che: a) le maggiorazioni di cui all'art. 3, comma 2 del d.l. n. 409/1990 (come convertito con legge n. 59/1991) gli sono state corrisposte senza considerare le somme virtualmente attribuibili a titolo di perequazione automatica (periodo 1°.2.1981 - 31.12.1989); b) gli acconti (art. 3, co. 4) sono stati calcolati sull'ammontare mensile netto (e non lordo) della pensione in atto al 31.12.1989.

2.1 Orbene, circa il *thema decidendum*, non può essere ignorato che, col ricorso del ██████████ alla Sezione Lazio (e con le successive memorie del 15.1.██████████ e del 28.10.██████████), il ██████████ aveva lamentato la mancata attribuzione dei benefici dell'art. 3, comma 1 (come da Tab. B) del succitato decreto legge nella percentuale e decorrenze previste dal comma 3 (1.7.1990, 1.1.1993 e 1.10.1995); aveva chiesto, pertanto, la corresponsione degli aumenti tabellari di cui al predetto comma 1 della legge succitata nonché gli acconti previsti dal successivo comma 4.

Detto altrimenti, il ricorrente si gravava poiché al prospetto di riliquidazione elaborato dal Ministero della Difesa col D.M. n. 3949/1996 l'ex INPDAP aveva dato erronea applicazione delle norme e circolari esplicative della R.G.S. (n. 41 e 42) sostenendo che il beneficio del comma 2 avrebbe comportato per l'interessato - secondo i criteri stabiliti dalla tabella B annessa alla legge n. 59/91 - un trattamento pensionistico *inferiore a quello già in godimento al 31.12.1989*.

2.2 Al riguardo, però, come si ricava chiaramente dagli atti di causa, giova precisare che l'originario oggetto del contendere - e, pertanto, la materia del presente giudizio per l'effetto devolutivo proprio dell'appello - è l'applicazione del più volte menzionato comma 1 dell'art. 3: comma su cui tanto il primo giudice quanto l'appellante, nel suo attuale gravame, omettono qualsiasi pronuncia e/o approfondimento mentre, a giudizio del Collegio, trattasi di elemento essenziale avente effetto dirimente sulla soluzione della controversia in

*P  
idem*

2.3 A tal fine occorre sinteticamente richiamare l'art. 3 ( "Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato") della legge n. 59/1991 in base al quale :

"1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, (ossia soggetti alla perequazione automatica, n.d.r.) (...), sono **aumentati**, a decorrere dal 1 luglio 1990, nelle misure percentuali, indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989 (...).

2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (ossia quelle che non hanno beneficiato delle riliquidazioni col riconoscimento dell'anzianità pregressa., n.d.r.) sono **riliquidate** con decorrenza economica dal 1 luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.

3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1 luglio 1990, del 30 per cento dal 1 gennaio 1992, del 55 per cento dal 1 gennaio 1993 e del 100 per cento dal 1 gennaio 1994.

4. Per le pensioni di cui al **comma 2**, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989 con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1 gennaio 1992 ed al 25 per cento dal 1 gennaio 1993. " (omissis).

2.3. Osserva il Collegio che il giudice monocratico, attenendosi a quanto comunicato dall'(ex) INPDAP nel riscontrare l'ordinanza n. [REDACTED] non ha preso in esame anche e soprattutto la richiesta del ricorrente di attribuzione dei benefici di cui al **primo** comma ma ha considerato soltanto il trattamento di riliquidazione contemplato dall'art. 3 **comma 2** della

P  
Blum

menzionata legge n. 59/91, riportato nel provvedimento del D.M. Difesa n. 3949 in data 1° agosto 1996. In ragione di ciò, ha condiviso l'affermazione dell'Istituto che, al 30.12.1989, l'ammontare della pensione in godimento da parte del Signor [REDACTED] (maggiorato degli acconti attribuiti alle previste scadenze temporali) è risultato superiore all'importo effettivamente spettante in considerazione dell'applicazione del decreto in parola; per questo "(...) è stato mantenuto l'importo più favorevole all'interessato".

Ciò premesso val notare che, nella disciplina legislativa innanzi richiamata, non è ravvisabile alcuna preclusione a che gli aumenti previsti nella **tab. B del comma 1** dell'art. 3 siano riconosciuti a *tutti* i pensionati collocati a riposo fino al 1987, secondo le percentuali in essa indicate, né dalla stessa normativa è possibile arguire che detto beneficio sia alternativo o sostitutivo di quello del **comma 2**; infatti, dall'annotazione in calce alla surrichiamata tab. B si desume che "per le pensioni di cui al comma 2 dell'art. 3 (cioè per quelle soggette a riliquidazione, n.d.r.) le percentuali tabellari si applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre 1989, maggiorate delle somme derivanti dall'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942".

2.3.1 - In ragione di quanto precede, al sig. [REDACTED] competono, sul trattamento privilegiato vitalizio, **anche gli aumenti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 59/91.**

Sulle somme dovute in esecuzione della presente decisione **competono, altresì, i benefici accessori** nei modi e termini di legge con individuazione del *dies a quo* nelle decorrenze fissate dal legislatore e nelle scadenze delle singole rate mensili successive.

3. Non fondata, invece, è la domanda intesa a ottenere che gli **acconti** di cui al 4° comma dell'art. 3 citato siano corrisposti al *netto* d'imposte; la locuzione "*importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione*" indica solo la modalità di calcolo dell'acconto ma non può assumere valenza esonerativa dell'obbligo fiscale che trova fondamento nell'art. 53 della Costituzione. Detti acconti devono essere, pertanto, sottoposti

*P. Dem*

a imposizione fiscale e, per la chiara formulazione della norma, l'importo netto da corrispondere deve rispettare le percentuali ivi indicate.

4. In applicazione del generale principio di gratuità delle controversie previdenziali non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio; sussistono giusti motivi, *ratione materiae*, per compensare le spese legali.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello**, definitivamente pronunciando, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza appellata:

- **accoglie parzialmente** l'appello in epigrafe del sig. [REDACTED] inteso a ottenere la corresponsione degli aumenti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legge n. 409/1990 (convertito, con modificazioni, in legge n. 59/1991) con i benefici accessori come in motivazione;

- **respinge** la domanda volta a ottenere che gli acconti di cui al comma 4 dell'art. 3 citato siano corrisposti al netto d'imposta.

Nulla per le spese di giudizio. Spese legali compensate.

Roma, Camera di Consiglio del [REDACTED]

**Il Presidente estensore**

**Ignazio de Marco**

*Ignazio de Marco*